

Studio Patrizia Riva
Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

Informativa n. 13 del 8/07/2015

Oggetto: SLITTAMENTO INVIO MODELLO 730, TICKET RESTAURANT ELETTRONICI NON IMPONIBILI, AGEVOLAZIONI PRIMA CASA IMU/TASI/TARI PER RESIDENTI ALL'ESTERO, TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE, DURC ONLINE E I NUOVI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT

L'invio del modello 730 rinviato al 23 luglio, i ticket restaurant elettronici non imponibili fino a 7 euro, le agevolazioni prima casa ai fini delle imposte comunali per i residenti all'estero, le FAQ sulla tax credit e sul bonus digitalizzazione, i nuovi chiarimenti INPS sul DURC online e i decreti sulle mansioni e sui contratti del Jobs Act sono gli argomenti prevalenti degli ultimi giorni

Soggetti interessati



IMPRESE

- Tax credit digitalizzazione: fornite nuove FAQ dal MiBAC
- Ticket restaurant elettronici non imponibili fino a 7 euro
- Cassazione: il cessionario d'azienda è responsabile solo dei debiti del ramo cedutogli e non di quelli di tutta l'azienda
- Sisma Emilia 2012: definita la misura percentuale massima del credito d'imposta
- Cassazione: il sito di Poste Italiane dimostra la consegna della cartella di pagamento
- Autotrasportatori: agevolazioni 2015
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: Disciplina dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni
- JOBS ACT – D.lgs. 80/2015 misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
- JOBS ACT: D.lgs. 81/2015 Lavoro a tempo parziale
- Circolare 126/INPS: DURC online



PROFESSIONISTI

- Cassazione: il sito di Poste Italiane dimostra la consegna della cartella di pagamento
- Sisma Emilia 2012: definita la misura percentuale massima del credito d'imposta
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: Disciplina dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni
- JOBS ACT: D.lgs. 80/2015 misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
- JOBS ACT: D.lgs. 81/2015 Lavoro a tempo parziale



PERSONE FISICHE

- Modelli 730: l'invio slitta al 23 luglio
- Ticket restaurant elettronici non imponibili fino a 7 euro
- Le agevolazioni prima casa per IMU/TASI/TARI sugli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero
- Cassazione: il sito di Poste Italiane dimostra la consegna della cartella di pagamento
- JOBS ACT – D.lgs. 81/2015: Disciplina dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni
- JOBS ACT: D.lgs. 80/2015 misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
- JOBS ACT: D.lgs. 81/2015 Lavoro a tempo parziale

SOMMARIO

1. MODELLI 730: L'INVIO SLITTA AL 23 LUGLIO	Pag. 2
2. TICKET RESTAURANT ELETTRONICI NON IMPONIBILI FINO A 7 EURO	Pag. 3
3. LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IMU/TASI/TARI SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO	Pag. 3
4. TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE: FORNITE NUOVE FAQ DAL MIBAC	Pag. 5
5. SISMA EMILIA 2012: DEFINITA LA MISURA PERCENTUALE MASSIMA DEL CREDITO D'IMPOSTA	Pag. 7
6. CASSAZIONE: IL SITO DI POSTE ITALIANE DIMOSTRA LA CONSEGNA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO	Pag. 8
7. CASSAZIONE: IL CESSIONARIO D'AZIENDA E' RESPONSABILE SOLO DEI DEBITI DEL RAMO CEDUTOGLI E NON DI QUELLI DI TUTTA L'AZIENDA	Pag. 9
8. AUTOTRASPORTATORI: AGEVOLAZIONI 2015	Pag. 9
9. JOBS ACT – D.LGS.81/2015: DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO E REVISIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MANSIONI	Pag. 10
10. JOBS ACT – D.LGS.81/2015: LAVORO A TEMPO PARZIALE	Pag. 13
11. CIRCOLARE 126/INPS: DURC ONLINE	Pag. 17

1. MODELLI 730: L'INVIO SLITTA AL 23 LUGLIO

In data 1° luglio 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende noto, mediante comunicato stampa n. 137, la proroga dal 7 luglio al 23 luglio 2015 riguardante il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 da parte di CAF e professionisti abilitati.

Con la Circolare 26/E del 7 luglio 2015, FAQ n.22, l'Agenzia delle Entrate ha, successivamente, previsto la proroga per tutti i contribuenti per l'invio del precompilato al 23 luglio 2015.

2. TICKET RESTAURANT ELETTRONICI NON IMPONIBILI FINO A 7 EURO

A partire dal 1° luglio 2015, la soglia di non imponibilità ai fini IRPEF dei buoni pasto in formato elettronico concessi ai dipendenti passa da un valore giornaliero di 5,29 euro ad un valore giornaliero di 7,00 euro.

La novità è stata introdotta dall'art.1 commi 16 e 17 della Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014), che ha modificato l'art.51 comma 2 lettera c) del TUIR.

Per quanto riguarda, invece, i buoni pasto in forma cartacea, l'esenzione IRPEF rimane ferma a 5,29 euro. Al di sopra di tale valore la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro (sostitutiva della mensa) rientra nel reddito da lavoro dipendente.

La maggior soglia di esenzione prevista per le card elettroniche incide anche sul calcolo della contribuzione previdenziale.

Si ricorda che...



L'acquisto dei ticket restaurant è interamente deducibile dal reddito d'impresa. Non si applica, infatti, l'aliquota del 75% prevista per la somministrazione di alimenti e bevande.

3. LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IMU/TASI/TARI SUGLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

A seguito di numerosi chiarimenti richiesti al MEF, a causa delle divergenti interpretazioni ed informazioni date dai comuni in materia di agevolazioni prima casa in relazione a IMU, TASI e TARI per i cittadini italiani residenti all'estero, è stata emanata da Dipartimento delle Finanze la risoluzione 6/DF del 26 giugno 2015.

3.1 Quadro normativo generale

Esaminando il dettato normativo riformato, è stato stabilito dall'art. 9-bis c.1 del D.L. 47/2014 che a partire dall'anno 2015, "è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso". Il c.2 stabilisce, inoltre, che sull' "unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi".

Al fine di considerare quella sita in Italia abitazione principale, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

1. possesso, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, di una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
2. iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
3. essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

In tal caso non si applica l'IMU per l'abitazione principale, salvo che essa non sia iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

La TASI si applica solo per un terzo dell'importo calcolato per l'imposta; si rammenta però che ai fini TASI, sostiene la risoluzione, "per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l'art.13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell'abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale".

3.2 Chiarimenti del D.F. sui requisiti dell'iscrizione all'AIRE e della fruizione del trattamento pensionistico nel Paese di residenza

Requisito AIRE: è sufficiente che il cittadino sia iscritto all'AIRE, ma non che l'immobile sia obbligatoriamente ubicato nello stesso comune di iscrizione all'AIRE.

Fruizione del trattamento pensionistico: al fine di poter usufruire dell'agevolazione abitazione principale, i cittadini italiani residenti all'estero possono percepire i seguenti tipi di pensione:

- pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero;
- pensioni autonome italiane e pensioni estere.

Percepire una pensione italiana, invece, non è requisito valido, in quanto la norma statuisce chiaramente il "pensionamento all'interno del rispettivo Paese di residenza", escludendo, pertanto, l'Italia.

La norma non chiarisce, però, il tipo di pensione da percepire: pertanto si intendono valide tutte le tipologie di pensioni (anzianità, vecchiaia, invalidità, ecc.) purché abbiano i suddetti requisiti.

A proposito della pensione in convenzione internazionale, continua la risoluzione, "si deve evidenziare che detta tipologia di pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due Stati. Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia). In questa ipotesi non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente".

3.3 Possibilità di agevolazioni per chi non possiede tutti i requisiti

Per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani all'estero che non dispongano di tutti i requisiti citati, il Comune può decidere di stabilire comunque altre agevolazioni mediante:

- un'aliquota agevolata per l'IMU, comunque non inferiore allo 0,46%;
- un'aliquota agevolata per la TASI, in base alla destinazione d'uso dell'immobile o, eventualmente, il totale azzeramento della stessa quando la legge lo consente (commi 676 e 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) e il Comune lo dispone.

4. TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE: FORNITE NUOVE FAQ DAL MIBAC

In data 30 giugno 2015, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo un documento contenente una serie di FAQ relative al credito di imposta per digitalizzazione delle strutture ricettive, di cui all'art. 9, D.L. n. 83/2014.

In particolare, tra i numerosi chiarimenti, si segnalano le seguenti FAQ:

Domanda

Possono gli agriturismi beneficiare del credito d'imposta di cui all'art.9 del decreto legge n. 83/2014?

Risposta

No, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del credito d'imposta, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.

Domanda

Possono gli imprenditori rivolgersi alle Associazioni di Categoria per avere assistenza completa delegando loro tutti gli adempimenti necessari per la presentazione dell'istanza relativa alla "tax credit digitalizzazione"?

Risposta

L'imprenditore può avvalersi a sua discrezione dell'assistenza delle associazioni di categoria o altra posto che la firma digitale dell'istanza deve essere quella del legale rappresentante.

Domanda

Come può essere utilizzato il credito d'imposta?

Risposta

Il credito d'imposta riconosciuto si può utilizzare esclusivamente per compensazione tramite presentazione del modello F24 da inoltrare tramite i servizi telematici all'Agenzia delle entrate con le modalità stabilite dalla medesima, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta riconosciuto cade in prescrizione dopo 10 anni. Per ulteriori informazioni di carattere fiscale si consiglia di contattare direttamente l'Agenzia delle Entrate.

Domanda

Le fatture vanno allegate all'istanza?

Risposta

Le fatture, con le quali l'impresa ha sostenuto le spese per la digitalizzazione, non vanno allegate all'istanza, né inviato un elenco delle stesse. È l'attestazione dell'effettività del sostenimento delle spese, rilasciata dal soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.M. 12 febbraio 2015, che rileva ai fini della verifica dei dati oggettivi, cioè "certifica" che l'impresa abbia effettivamente sostenuto le spese dichiarate.

Domanda

La firma digitale per la sottoscrizione dell'istanza può non essere del legale rappresentante?

Risposta

La firma digitale per sottoscrivere l'istanza deve essere esclusivamente quella del legale rappresentante e non può essere sostituita da altra firma digitale.

Domanda

Un unico rappresentante legale per più imprese può inviare le istanze per ogni singola impresa?

Risposta

In caso di un unico legale rappresentante per più imprese, basta ricevere una sola volta le credenziali d'accesso al Portale dei procedimenti per aprire tanti procedimenti, quante sono le imprese per le quali il legale rappresentante presenta istanza per il riconoscimento del credito d'imposta. **ATTENZIONE:** le istanze devono essere inviate singolarmente.

Si ricorda che...



L'istanza, da presentare in forma telematica insieme con l'attestazione di effettività delle spese sostenute, può esser trasmessa dalle ore 10:00 del 22 giugno 2015 alle ore 12:00 del 24 luglio 2015. Al fine di agevolare la presentazione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, il Ministero inoltre mette a disposizione sul proprio sito un file tutorial ed il facsimile dell'istanza di attestazione.

5. SISMA EMILIA 2012: DEFINITA LA MISURA PERCENTUALE MASSIMA DEL CREDITO D'IMPOSTA

E' pari al 43,0133% dell'importo complessivo del credito d'imposta richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste precedenti, la percentuale massima del credito spettante ad imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

A renderlo noto è l'Agenzia delle Entrate mediante il Provvedimento n. 91825 del 7 luglio 2015.

Ai sensi dell'articolo 67-octies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, l'agevolazione spetta a coloro che hanno subito la distruzione o l'inagibilità dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività poiché avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d'impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa nonché di impedire indebiti utilizzi, l'utilizzo del credito d'imposta spettante avviene mediante presentazione del modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, come stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La presentazione del modello non conforme a quanto sopra indicato comporta lo scarto dell'operazione di versamento. L'Agenzia inoltre si riserva di effettuare controlli in modo tale da accertarsi che il soggetto interessato abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta e che l'importo del credito utilizzato in compensazione non sia superiore all'ammontare del credito spettante.

Si ricorda che...



Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'8 luglio 2015, giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in esame.

6. CASSAZIONE: IL SITO DI POSTE ITALIANE DIMOSTRA LA CONSEGNA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.12932 del 23 giugno 2015, ha ribadito, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, il contenuto di una precedente ordinanza emanata dalla stessa, sostenendo che non ha valore di prova la data di spedizione della raccomandata di una cartella di pagamento risultante dall'avviso di ricevimento senza alcuna attestazione da parte dell'ufficiale postale.

La precedente ordinanza (n.20786/2014) specificava, in particolare, che: "[...] indubitabilmente, all'indicazione dei numeri delle cartelle di pagamento sull'avviso di ricevimento non può essere riconosciuta fede privilegiata, in quanto essa non è riconducibile all'agente postale".

La contestazione del contribuente, accolta sia dalla CTP sia dalla CTR Lombardia, indicava la data della stampa effettuata dal sito di Poste Italiane come più risalente rispetto all'indicazione di quella fornita dall'Agenzia delle Entrate, la quale sosteneva di aver spedito il documento nei termini di legge.

L'ordinanza richiamata dalla Corte, inoltre, aggiungeva che "va, peraltro, evidenziato che la circostanza che l'avviso di ricevimento è avviato insieme con l'oggetto cui si riferisce (art.7 del DPR 655/1982) e che l'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento fa firmare quest'ultimo dal destinatario (art.8, 1° co. del suddetto DPR), provvedendo a rispedire subito all'interessato la ricevuta così completata (art.8, 2° co.), comporta che le indicazioni dell'avviso, ritualmente prodotto agli atti, debbano essere valutate sul piano presuntivo, ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova".

7. CASSAZIONE: IL CESSIONARIO D'AZIENDA E' RESPONSABILE SOLO DEI DEBITI DEL RAMO CEDUTOGLI E NON DI QUELLI DI TUTTA L'AZIENDA

Con la sentenza n. 13319 del 30 giugno 2015, la Corte di Cassazione ha fatto passare il principio secondo il quale il cessionario di un singolo ramo d'azienda non paga i debiti dell'intera società cedutagli, anche se la contabilità della stessa era unificata, ma solo quelli corrispondenti al ramo ceduto: sentenza ribaltata rispetto a quella della Corte d'Appello di Trieste che aveva, contrariamente, sancito che acquirente e alienante del ramo d'azienda dovevano rispondere solidalmente del debito.

Nel caso di specie, infatti, una società in nome collettivo aveva citato la società ricorrente in Cassazione per il pagamento di una partita di fornitura di carne imputabile

al ramo d'azienda "macelleria" di un supermercato, il quale aveva ceduto, invece, tutto il resto dell'azienda tranne tale ramo.

La Corte ha, in tal modo, ripreso il pensiero di autorevole dottrina che sosteneva che si potesse applicare, anche in via analogica, l'art.2560 c.2 c.c. solo nel caso in cui, nell'ipotesi di cessione del ramo d'azienda, fosse stata tenuta volontariamente dall'imprenditore una contabilità distinta, pur se comunque inquadrata nell'insieme delle scritture contabili obbligatorie.

8. AUTOTRASPORTATORI: AGEVOLAZIONI 2015

In data 2 luglio 2015, mediante comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la proroga anche per l'anno 2015 delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori.

Le agevolazioni, calcolate in base alle risorse disponibili dal Dipartimento delle Finanze, come inserito nel comunicato, rimangono invariate rispetto all'anno 2014 per le imprese di autotrasporto merci (conto proprio e conto terzi).

Tali soggetti possono, dunque, recuperare fino ad un massimo di 300€ per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Si ricorda che...



Non ha subito modifiche il codice tributo "6793", utilizzato anche quest'anno per la compensazione in F24.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2014, nelle seguenti misure:

- 18,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;
- 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

9. JOBS ACT – D.LGS. 81/2015: DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO E REVISIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MANSIONI

Il Decreto, in vigore 25/06/2015, tratta disposizioni in materia di lavoro con importanti novità in tema di contratti e mansioni. In particolare:

9.1 Collaborazioni

In materia di collaborazioni a progetto, le disposizioni di cui agli artt. da 61 a 69 bis del D.lgs. 276/2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Al fine di favorire la stabilizzazione dei contratti e l'occupazione a tempo indeterminato e la corretta applicazione dei contratti, a decorrere dal 01/01/2016, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luogo di lavoro.

Tale disposizione non troverà applicazione con riferimento:

- alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative;
- alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- alle collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive e dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

Le parti potranno certificare presso gli organi competenti, l'assenza dei requisiti di cui al comma 1, art. 2, D.lgs. 81/2015.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, fino al riordino completo della disciplina dell'utilizzo dei contratti flessibili, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione. Dal 01/01/2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione di cui al comma 1.

A decorrere dal 01/01/2016, i datori di lavoro che vorranno assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, non saranno soggetti ad illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro (fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di ispezione precedente all'assunzione) a condizione che:

- i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti il pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, codice civile o avanti alle commissioni di certificazione;

- nei 12 mesi successivi alle assunzioni i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

9.2 Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 81/2015 viene modificato l'art. 2549 del codice civile, in quanto nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

I contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in atto alla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono fatti salvi fino alla loro cessazione.

9.3 Modifica dell'art.2103 c.c.: "prestazione del lavoro"

Con il Decreto 81/2015, l'art. 2103 c.c. viene completamente modificato e integrato.

Se prima il prestatore di lavoro doveva essere "adibito alle mansioni per quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte..." oggi il lavoratore deve essere "adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte".

Si ricorda che...

Le categorie legali sono: operai, impiegati, quadri, dirigenti.



Il Decreto ha previsto, "in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore" e nei casi stabiliti dai contratti collettivi, l'assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella stessa categoria legale. Il mutamento delle mansioni è accompagnato dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non comporta la nullità del demansionamento.

Il demansionamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore conserva il livello di inquadramento e la retribuzione in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari funzioni precedentemente svolte, pensiamo per esempio all'indennità maneggio denaro o indennità lavori pesanti, indennità di disagio, ecc.

Il Decreto ha stabilito inoltre che nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., quarto comma, o davanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, categoria legale, livello di inquadramento e relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. In questo caso il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diventa definitiva (salvo diversa volontà del lavoratore e salvo casi di sostituzione di altro lavoratore) dopo il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi anziché il precedente termine di 3 mesi. Lo stesso termine si applica ai quadri intermedi in quanto con l'entrata in vigore del Decreto 81/2015 è stato abrogato l'art. 6 della legge 13 maggio 1985 n. 190.

Come nella precedente disciplina il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

In mancanza delle condizioni di legge di cui al secondo, quarto e sesto comma, ogni patto contrario è nullo e nemmeno il consenso del lavoratore sarà sufficiente a rendere l'atto valido. In tal caso il lavoratore potrà chiedere di essere adibito alle mansioni precedentemente svolte, eventuali differenze retributive subite e un eventuale risarcimento del danno.

10. JOBS ACT – D.LGS. 81/2015: LAVORO A TEMPO PARZIALE

L'assunzione del lavoratore subordinato può avvenire a tempo pieno o parziale. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del preavviso, della conservazione del posto in caso di malattia e infortunio in relazione all'orario di lavoro.

Il contratto a tempo parziale deve:

- essere stipulato in forma scritta ai fini della prova;
- contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, settimana, mese e anno. Nel caso di turni, l'indicazione può avvenire con rinvio ai turni programmati articolati su fasce orarie prestabilite.

10.1 Lavoro supplementare

Il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare, ossia una prestazione svolta oltre l'orario di lavoro concordato ma entro i limiti dell'orario normale di lavoro.

Nel caso in cui il contratto applicato non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiederne lo svolgimento ma in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Le ore svolte come lavoro supplementare saranno retribuite con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

10.2 Lavoro straordinario

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario ossia ore di lavoro oltre il limite dell'orario normale di lavoro.

10.3 Clausole elastiche

Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi, le parti possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o alla variazione in aumento della sua durata che non potrà eccedere il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario dovranno essere retribuite con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Tali variazioni devono rispettare un termine di preavviso pari a 2 giorni lavorativi, fatti salvi diversi accordi tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.

Nel caso in cui il contratto collettivo non le disciplini, le parti possono pattuirle per iscritto avanti le commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o può conferire mandato ad un avvocato o ad consulente del lavoro.

Il lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, c. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, c.1, della Legge 300/70, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso alla clausola elastica.

Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

10.4 Trasformazione del rapporto

Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale. L'accordo deve risultare da atto scritto.

Il rifiuto del lavoratore a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale e viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

10.5 Casi di priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale

Sono costituiti da:

- patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992.

Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

10.6 Diritto di precedenza

In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione, anche tramite comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, al personale già in forza a tempo pieno, occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale. Il datore di lavoro dovrà prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

10.7 Congedo parentale

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

10.8 Computo dei lavoratori a tempo parziale

I lavoratori sono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno.

10.9 Sanzioni

- In difetto di prova, su domanda del lavoratore, è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
- Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.
- Qualora l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
- L'applicazione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.

10.10 Retribuzione minima oraria INPS

La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.

10.11 ANF

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore (si cumulano le ore prestate in diversi rapporti di lavoro). In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di

lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.

Qualora non si possa individuare l'attività principale gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.

10.12 Retribuzione minima oraria INAIL

La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, ai fini INAIL è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione INAIL è stabilita con le modalità di cui alla retribuzione minima INPS.

10.13 Pubblica Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni della presente sezione si applicano, ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e 10, e, comunque, fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia.

11. CIRCOLARE 126/INPS: DURC ONLINE

In seguito all'entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

Con la Circolare n. 19 dell'8 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del Decreto e a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari alla sua corretta applicazione. Nel rinviare integralmente ai contenuti della predetta circolare, L'INPS, con la circolare 126 fornisce le opportune indicazioni operative a seguito della realizzazione da parte dell'INPS e dell'INAIL del nuovo servizio "Durc On Line". Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015.

L'art. 3, comma 1, del DM, come espressamente già indicato dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.L. n.34/2014, provvede a definire l'ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a

quello in cui la medesima verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive

La verifica automatizzata interesserà gli archivi delle seguenti Gestioni INPS: Datori di lavoro con dipendenti; Committenti di co.co.co e co.co.pro.; Datori di lavoro agricolo con dipendenti; Lavoratori autonomi artigiani e commercianti; Lavoratori autonomi agricoli; Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico.

La procedura fornirà un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili. In caso contrario, ove l'esito di regolarità non sia possibile, la procedura fornirà a video l'informazione che sono in corso verifiche e che la disponibilità dell'esito sarà comunicata all'indirizzo PEC registrato dal richiedente nel sistema nella fase di accesso alla Procedura Durc On Line. L'invito a regolarizzare riporta l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate. Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà.

In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

11.1 Ipotesi di esclusione del Durc On Line

Il Decreto ministeriale ha stabilito che, in via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del DURC alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.

Nelle ipotesi di seguito riportate, pertanto, la richiesta di regolarità continuerà ad avvenire attraverso il servizio dello Sportello Unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it):

- DURC in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell'art. 13-bis, comma 5, D.L. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012;
- DURC per pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31 dicembre 2012;
- DURC richiesti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012;

- DURC in applicazione dell'art. 10 del DPCM 4 febbraio 2013;

11.2 Flusso Operativo della "procedura Durc On Line"

1. L'utente in possesso delle credenziali accede al portale INPS o al portale INAIL e seleziona il servizio "Durc On Line";

2. L'utente può scegliere una delle seguenti funzionalità:

-Consultazione Regolarità;

-Lista Richieste;

-Richiesta Regolarità.

3. L'utente seleziona "Consultazione regolarità", inserisce il codice fiscale del soggetto di cui deve verificare la regolarità contributiva e seleziona il bottone "Consulta regolarità"; se è presente un documento di regolarità in corso di validità, il sistema propone all'utente il documento e la possibilità di visualizzarlo e scaricarlo in formato pdf. In caso contrario il sistema segnala per il codice fiscale indicato non è disponibile un Durc On Line in corso di validità e che la richiesta deve essere effettuata tramite la funzione "Richiesta Regolarità".

4. L'utente seleziona la funzione "Richiesta Regolarità" e inserisce il codice fiscale da sottoporre a verifica e la casella PEC alla quale sarà comunicato l'esito della verifica stessa.

5. Il sistema verifica se è già pervenuta una richiesta di verifica della regolarità ed in tal caso fornisce il numero di protocollo ad essa già attribuito che nella struttura indica il portale "owner" della richiesta, altrimenti prende in carico la richiesta e attribuisce ad essa il relativo numero di protocollo.

6. A questo punto i sistemi sono allineati e attivano i controlli per la verifica di regolarità.

7. Il sistema comunica all'utente che l'elaborazione della richiesta è in corso e che durante questa fase è possibile rimanere in attesa oppure controllare successivamente lo stato della richiesta inoltrata utilizzando le funzioni di Ricerca 'Lista Richieste'. La richiesta rimane in elaborazione per un massimo di 6 ore, scadute le quali, se i sistemi non si sono allineati viene annullata per cause tecniche e deve essere riproposta.

8. Se è possibile attestare subito la regolarità, il sistema consente la visualizzazione del Documento in formato pdf non modificabile, altrimenti comunica con un messaggio che l'interrogazione non ha fornito un esito automatico e che è stata attivata la verifica da

parte degli Enti. Con una PEC spedita all'indirizzo indicato al momento dell'accesso dal richiedente sarà data comunicazione che l'esito può essere visualizzato ed acquisito.

9. Per acquisire l'esito della richiesta, l'utente deve selezionare la funzione "Lista Richieste" che può essere:

- a. Regolare
- b. In verifica
- c. Non Regolare
- d. Elaborazione in corso

10. Una volta acquisiti gli esiti da ciascun ente il portale "owner" definisce l'esito della richiesta.

In caso di esito Regolare crea il Documento in formato pdf non modificabile denominato "Durc On Line".

In caso di esito Non Regolare crea un Documento con le stesse caratteristiche del precedente denominato "verifica di regolarità contributiva".

L'utente riceve tramite PEC l'avviso che è disponibile l'esito della verifica della regolarità contributiva per il Codice Fiscale per il quale è stata effettuata la richiesta che riporta i dati relativi al codice fiscale, alla denominazione del datore di lavoro/lavoratore autonomo e al numero di protocollo nel seguente formato OWNER_Numeroprotocollo.